CAMERA DEI DEPUTATI N. 1475

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CALABRÒ

Presentata il 17 giugno 1964

Proroga delle provvidenze a favore del teatro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione del settore teatrale, che da anni vive un regime di proroga, sempre in attesa della legge organica che riordini il settore, è nota a voi tutti. Per vari motivi dal 1949, data della prima proroga, a tutt'oggi, non è stato ancora possibile varare le nuove norme per dare stabilità e sistemazione definitiva a questo importante settore. Né oggi è dato prevedere quando ciò sarà possibile.

Giustificato appare pertanto lo stato di disagio e di allarme diffuso tra tutte le categorie interessate alle sorti del teatro sì da esigere un immediato intervento del Parlamento che dia tranquillità al settore, già in crisi per vari altri motivi.

Appare indispensabile quindi provvedere con una nuova proroga, ad evitare una dannosa carenza legislativa.

Il teatro – che tanta parte ha avuto nella formazione ed elevazione dello spirito italiano e così grande eco di devota ammirazione ha suscitato nel mondo in favore della nazione italiana – verrà a giorni a trovarsi, senza alcuna legge di protezione, in una nuova acuta crisi.

Urge pertanto prorogare tempestivamente le vecchie norme, affinché, senza soluzione di continuità, l'attività teatrale italiana possa seguire il proprio corso normale e prepararsi per le nuove stagioni teatrali.

Si propone quindi la proroga delle vecchie disposizioni fino alla emanazione delle nuove disposizioni a favore delle manifestazioni teatrali e musicali, e comunque non oltre il 31 giugno 1965, per dare sicurezza in tal modo al settore di avere per quella data la nuova legge organica.

La presente proposta, che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi, ricalca le precedenti norme legislative e non costituisce alcun nuovo aggravio per le finanze dello Stato.

Il proponente confida che la Camera, sempre così sensibile ai problemi artistici, culturali e sociali del teatro nazionale voglia approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, il termine fissato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 898, è prorogato sino alla emanazione delle nuove disposizioni legislative e comunque non oltre il 30 giugno 1965.

ART. 2.

Restano in vigore sino alla emanazione delle nuove disposizioni legislative e comunque non oltre il 30 giugno 1965 le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 175.

ART. 3.

La concessione dell'abbuono di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956 n. 896 è prorogata fino alla emanazione delle nuove disposizioni legislative e comunque non oltre il 30 giugno 1965.

ART. 4.

La somma da devolvere, per l'esercizio finanziario 1957-58 e per il primo semestre del 1958-59, resta determinata nella misura di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1956, n. 898.

ART. 5.

Resta del pari prorogata fino all'emanazione delle nuove disposizioni legislative, e comunque non oltre il 30 giugno 1965, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto legge 30 maggio 1946. n. 538 e successive modifiche.